



### OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2017

#### 3. IL BILANCIAMENTO FRA LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE ED IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA NELLE RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA NEI CONFRONTI DELL'ITALIA

Con [decisione del 24 gennaio 2017](#), i giudici di Strasburgo hanno dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, il ricorso con il quale il giornalista Marco Travaglio lamentava che la sua condanna per diffamazione costituisse violazione della sua libertà di espressione, e hanno sottolineato come, benché la stampa giochi un ruolo essenziale in una società democratica, e abbia il dovere di comunicare informazioni e idee su qualsiasi questione di interesse pubblico, i giornalisti sono comunque soggetti a obblighi e responsabilità, dovendo agire in buona fede, per fornire informazioni accurate e affidabili, in conformità ai principi del giornalismo responsabile.

In particolare, la Corte europea anzitutto ha accertato che le autorità interne avessero trovato un giusto equilibrio tra gli interessi contrapposti in gioco, che nel caso di specie erano la tutela della libertà di espressione e la tutela della reputazione dell'onorevole P., che appunto aveva querelato il giornalista per diffamazione a mezzo stampa, in seguito alla pubblicazione di un articolo sui rapporti fra mafia e politica; dunque, nonostante l'articolo trattasse un argomento relativo alla politica italiana ed al recente passato dell'Italia, costituisse quindi un'informazione di interesse pubblico e beneficiasse di conseguenza di un elevato livello di tutela ai sensi dell'articolo 10, secondo i giudici di Strasburgo il carattere dell'accusa, che concerneva la possibile partecipazione dell'onorevole P. ad un incontro illegale descritto nell'articolo, ha chiaramente raggiunto il livello di gravità richiesto per arrecare pregiudizio ai diritti dell'onorevole P. di cui all'articolo 8 della Convenzione. Considerato che i tribunali interni avevano accertato che l'accusa era essenzialmente fuorviante, e che la condotta del ricorrente fosse dolosa e avesse danneggiato gravemente la reputazione dell'onorevole P., la Corte ha concluso dichiarando manifestamente infondato il ricorso, essendo stato raggiunto a livello nazionale un giusto equilibrio tra i diritti contrapposti, ed avendo i tribunali nazionali fornito motivi sufficienti e pertinenti per giustificare la necessità dell'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente.

A pochi mesi dalla decisione *Travaglio c. Italia*, lo [scorso maggio](#) la Corte europea è tornata ad esaminare l'operato delle autorità italiane con riferimento al giusto bilanciamento fra

i due diritti tutelati dalla CEDU, il diritto al rispetto della vita privata e quello alla libertà di espressione

La vicenda ha origine durante una riunione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo, tenutasi il 26 febbraio 1997, sulla posizione degli insegnanti stranieri nelle università italiane, alla quale il ricorrente, David Petrie, cittadino britannico, partecipava in qualità di Presidente dell'Associazione dei Lettori di Lingua Straniera in Italia.

In quell'occasione, il ricorrente prendeva la parola e, riferendosi al caso di due lettori britannici i cui titoli accademici erano stati valutati in maniera differente dall'Università di Venezia, dichiarava: «*Now, how does this happen ? It happens because there is a system in Italy, and it's difficult to translate, the word is "raccomandazioni", it comes from the word "to recommend"*».

Poco meno di un anno dopo, il ricorrente partecipava ad una conferenza organizzata dall'Università di Bologna dal sindacato nazionale dell'Università, relativa al profilo professionale del lettore; alla conferenza prendevano parte anche X e Y, presenti anche l'anno precedente alla riunione della commissione del Parlamento europeo, in quanto il primo era Direttore generale presso il Ministero dell'Università italiano, il secondo era Rettore dell'Università Orientale di Napoli e rappresentava la CRUI.

Durante la conferenza di Bologna, X prese la parola, dichiarando: «C'è un lettore presente oggi in questa aula, che davanti alla commissione del Parlamento europeo in Bruxelles ha accusato l'Italia di essere un paese della mafia». Invitato a ritrattare dal ricorrente, che sosteneva di non aver mai utilizzato il termine "mafia", X si rifiutava, mentre Y interveniva a sostegno della veridicità delle dichiarazioni di X.

Il Tribunale di Bologna, adito dal ricorrente, condannava nel 2002 X e Y per diffamazione, decisione ribaltata dalla Corte di Appello di Bologna nel 2008, in virtù del fatto che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto entro il quale le dichiarazioni di X e Y erano state espresse, vale a dire una conferenza organizzata da un sindacato, ambiente conflittuale per natura, e svoltasi in un clima costruttivo; la Corte di Appello inoltre sottolineava il fatto che l'intervento del Sig. Petrie in seno alla commissione del Parlamento europeo era stato ascoltato da X e Y attraverso la traduzione simultanea, era dunque plausibile che tale traduzione avesse potuto indurre in errore quanto all'utilizzo di determinati termini. In ogni caso, secondo la Corte di Appello, non era necessario stabilire se il termine "mafia" fosse stato utilizzato o meno, considerato che le parole del Sig. Petrie trasudavano «di significati impliciti e sibillini», allo scopo di denunciare un'illegalità diffusa che ignorava il criterio meritocratico, a vantaggio di poche persone; dunque, considerato che il termine "mafia" nel linguaggio comune viene spesso utilizzato per denigrare una struttura che sembra favorire alcuni a scapito di altri, la Corte di Appello concludeva affermando che X e Y avevano riportato in termini di sostanziale identità quanto sostenuto dal sig. Petrie in seno alla commissione del Parlamento europeo.

La Corte di Cassazione, cui fece appello il Sig. Petrie, ha di fatto confermato la decisione della Corte di Appello, dichiarando il ricorso irricevibile.

La Corte europea, adita dal Sig. Petrie il 20 aprile 2012, dunque ancora una volta è stata chiamata ad accertare se le autorità interne abbiano trovato un giusto equilibrio tra il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata ed il diritto di X e Y alla libertà di espressione.

La Corte ribadisce in particolare che, come indicato all'articolo 10, la libertà di espressione è soggetta a diverse eccezioni, che devono essere interpretate con molta precisione, e che la necessità di restrizioni deve essere accertata in modo convincente. Gli Stati contraenti, continua la Corte, dispongono di un certo margine di apprezzamento nel valutare se sussista tale necessità, ma esso va di pari passo con il controllo europeo; nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, la Corte non deve sostituirsi alle competenti autorità nazionali, ma piuttosto riesaminare le decisioni che hanno pronunciato in conformità al loro potere di apprezzamento. In particolare, la Corte deve accertare se, alla luce della causa nel suo complesso, l'ingerenza lamentata risponde ad una pressante esigenza sociale, e, più in particolare, se risulta proporzionata al fine legittimo perseguito e se i motivi adottati dalle autorità nazionali per giustificarla sono pertinenti e sufficienti.

Nel caso di specie, peraltro, le autorità devono aver dovuto effettuare un bilanciamento fra due diritti fondamentali, il diritto al rispetto della vita privata ed il diritto alla libertà di espressione, bilanciamento sul quale la Corte ha già potuto fissare alcuni criteri (si vedano i casi [Von Hannover c. Germania \(n. 2\)](#) e [Axel Springer AG c. Germania](#)), quali il contributo della notizia, del commento o dell'opinione espressa ad un dibattito di interesse generale, il suo contenuto e le sue conseguenze, la notorietà della persona coinvolta e la sua precedente condotta.

Nel caso Petrie, la Corte di Strasburgo, quindi, osserva anzitutto come la Corte di appello abbia ben messo in luce il contesto in cui le dichiarazioni di X e Y erano state espresse, che escludevano il dolo da parte degli autori, ed allo stesso tempo ha dimostrato come tali dichiarazioni avessero riferito correttamente la sostanza delle osservazioni fatte dal ricorrente; la Corte, tenuto conto «*que les juridictions nationales ont procédé à une évaluation circonstanciée de l'équilibre à ménager entre le droit de X et Y à la liberté d'expression et le droit du requérant au respect de sa vie privée*», ha concluso accertando la non violazione dell'art. 8.

ANNA PITRONE